



Provincia di Como

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

AUTORIZZAZIONE N. 62 / 2018

Class. p_CO 09.03 - Fascicolo n. 2016/5

OGGETTO: ECOCHIMICA DI RIGAMONTI LORENZO CON SEDE LEGALE E IMPIANTO SITI IN COMUNE DI FIGINO SERENZA, VIA GIORDANO 2/A. ESITO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER L'APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, AI SENSI DELLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/06 E S.M.I..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

VISTI:

il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160;
la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;
la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;
la D.G.R. 4626 del 28 dicembre 2012;
la D.G.R. 10161 del 6 agosto 2002;
la D.G.R. 19461 del 19 novembre 2004;
il D.M. 24 aprile 2008;
la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;
la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima norma;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

VISTI:

- il P.D. n. 292/A/ECO del 8 agosto 2014 di esito dell'istruttoria tecnica per il rinnovo e modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.d.s. n. 12494 del 25/10/2007 e s.m.i., ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i., nonché il provvedimento emesso dal SUAP di Mariano Comense prot. AP 1391-157/2013 del 08/09/2014 di recepimento del medesimo;
- il P.D. n. 37/A/ECO del 4 febbraio 2015 di esito dell'istruttoria tecnica per la modifica non sostanziale e aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i., nonché il provvedimento emesso dal SUAP di Mariano Comense fascicolo n. AP 1391-157/2013 - prot. n. 4451 del 05/02/2015 di recepimento del medesimo;
- il P.D. n. 435/A/ECO del 11 novembre 2015 di esito dell'istruttoria tecnica per la modifica non sostanziale e aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i., nonché il provvedimento emesso dal SUAP di Mariano Comense fascicolo n. AP 1391-472/2015 del 12/11/2015 di recepimento del medesimo;
- il P.D. n. 96/A/ECO del 30 marzo 2016 di esito dell'istruttoria tecnica per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, e il relativo atto di recepimento del SUAP di Mariano Comense prat. n. AP 1391-145/2016 del 31/03/2016;
- il P.D. n. 516/2017 del 26 ottobre 2017 di esito dell'istruttoria tecnica per l'approvazione della modifica non sostanziale e contestuale aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale e il relativo atto di recepimento del SUAP di Mariano Comense prat. n. AP1391-280/2017 e AP1391-411/2017 del 31/10/2017;

PRESO ATTO che il SUAP del Comune di Mariano Comense ha trasmesso comunicazione di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dal gestore Ecochimica di Rigamonti Lorenzo per l'impianto sito in comune di Figino Serenza, in atti provinciali prot. 4047 del 1/02/2018;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Ecologia e Ambiente, precisando che:

- le modifiche richieste sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all'art. 5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012;
- la descrizione delle modifiche non sostanziali all'autorizzazione integrata ambientale è riportata nell'Allegato A approvato con il presente atto;
- l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione parzialmente favorevole alle modifiche, in quanto la nuova scheda di miscelazione proposta viene approvata con lo stralcio del codice CER 200201, valutato idoneo alla termovalorizzazione, come riportato nel medesimo Allegato A;
- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative, ad eccezione di quelle esplicitamente modificate con il presente atto, nonché l'ammontare totale della fidejussione che la ditta è tenuta a prestare ai sensi della D.G.R. n. 19461/04, restano invariate rispetto a quanto riportato nel P.D. n. 292/A/ECO del 8/8/2014, così come modificato dal P.D. n. 516/2017 del 26 ottobre 2017;
- rimane altresì invariata la durata dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dal SUAP di Mariano Comense con proprio atto prot. N. AP1391-157/2013 del 08/09/2014;

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Mariano Comense, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

di approvare l'Allegato A quale esito dell'istruttoria per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale della ditta Ecochimica di Rigamonti Lorenzo, con sede legale e impianto siti in Comune di Figino Serenza, via Giordano 2/A, alle condizioni specificate nel medesimo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n. 292/A/ECO del 8/8/2014, così come modificato dal P.D. n. 516/2017 del 26 ottobre 2017, ad eccezione di quelle espressamente variate con il presente atto;

che l'ammontare totale della fidejussione che la ditta è tenuta a prestare ai sensi della D.G.R. n. 19461/04 rimanga inalterata rispetto a quanto stabilito dal P.D. n. 516/2017 del 26 ottobre 2017;

di mantenere altresì inalterata la durata dell'autorizzazione integrata ambientale rispetto a quanto stabilito dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dal SUAP di Mariano Comense con proprio atto prot. N. AP1391-157/2013 del 08/09/2014;

di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.

DISPONE

la notifica del presente atto al SUAP di Mariano Comense ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;

la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e comunali.

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 08/02/2018

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
BINAGHI FRANCO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.)

**Allegato A**

Ditta: Ecochimica di Rigamonti Lorenzo
Sede legale: Comune di Figino Serenza, Via Giordano 2/A
Ubicazione impianto: Comune di Figino Serenza, Via Giordano 2/A

1. Descrizione della variante non sostanziale.

La variante all'autorizzazione in essere riguarda l'approvazione di una nuova scheda di miscelazione relativa a rifiuti solidi, pericolosi e non pericolosi, da avviare a termovalorizzazione.

2. Modifiche all'allegato tecnico all'Autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n. 292/A/ECO del 8 agosto 2014, come modificata dal PD n. 516/2017 del 26/10/2017.

Al paragrafo B.1.2 del vigente allegato tecnico è inserita la seguente scheda di miscelazione in deroga:

2

SCHEDA 484 ⁽¹⁾		MATERIE SOLIDE A TERMOVALORIZZAZIONE
ATTIVITA' DI MISCELAZIONE		D13 - R12
SUCCESSIVE ATTIVITÀ		R1 - D10 (D10 solo in casi in cui non sia possibile effettuare R1)
CER IN INGRESSO ⁽²⁾	DESCRIZIONE	
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	
030201*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	
040214*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura contenenti solventi organici	
040216*	tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose	
050103*	morchie da fondi di serbatoi	
050109*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
050111*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	
050115*	filtri di argilla esauriti	
060204*	idrossido di sodio e di potassio	
060205*	altre basi	
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	
060702*	carbone attivato dalla produzione di cloro	
061302*	carbone attivo esaurito (tranne 060702) (limitatamente alle frazioni non recuperabili per riutilizzo)	
070108*	altri fondi e residui di reazione	
070217	rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 070216	
070309*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	
070208*	altri fondi e residui di reazione	
070213	Rifiuti plastici (dove non possibile recupero di materia)	
070214*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	
070216*	rifiuti contenenti silicone pericoloso	
070308*	altri fondi e residui di reazione	
070413*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	
070513*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	
070608*	altri fondi e residui di reazione	
070708*	altri fondi e residui di reazione	
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	
080113*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
080118	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	
080121*	residui di vernici o di sverniciatori	
080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	



SCHEDA 484 ⁽¹⁾		MATERIE SOLIDE A TERMOVALORIZZAZIONE
ATTIVITA' DI MISCELAZIONE		D13 - R12
SUCCESSIVE ATTIVITÀ		R1 - D10 (D10 solo in casi in cui non sia possibile effettuare R1)
CER IN INGRESSO ⁽²⁾	DESCRIZIONE	
080313	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	
080314*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	
080315	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui al 080318* (dove non possibile il recupero di materia)	
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	
080411*	fanghi adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	
080412	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	
080501*	Isocianati di scarto	
100202	scorie non trattate	
100118*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	
100211*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
100813	rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 100812	
100913*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	
100915*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	
101119*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	
110207*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	
120105	limatura e trucioli di materiali plastici (quando non possibile il recupero di materia)	
120113	rifiuti di saldatura	
120112*	cere e grassi esauriti	
130502*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	
130508*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	
140604*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	
140605*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	
150101	imballaggi in carta e cartone (quando non possibile il recupero di materia)	
150102	imballaggi in plastica (quando non possibile il recupero di materia)	
150103	imballaggi in legno (quando non possibile il recupero di materia)	
150103	imballaggi in legno (quando non possibile il recupero di materia)	
150104	imballaggi metallici (quando non possibile il recupero di materia)	
150105	imballaggi in materiali compositi (quando non possibile il recupero di materia)	
150106	imballaggi in materiali misti (quando non possibile il recupero di materia)	
150109	imballaggi in materia tessile (quando non possibile il recupero di materia)	
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (quando non possibile il recupero di materia)	
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose. (limitatamente alle frazioni non recuperabili)	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	
160119	Plastica (quando non possibile il recupero di materia)	
160303*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	
160506*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	
160507*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose (limitatamente alla frazione non avviabile in discarica ad inertizzazione)	
160508*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	
160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	
160805*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	
160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	



SCHEDA 484 ⁽¹⁾		MATERIE SOLIDE A TERMOVALORIZZAZIONE
ATTIVITA' DI MISCELAZIONE		D13 - R12
SUCCESSIVE ATTIVITÀ		R1 - D10 (D10 solo in casi in cui non sia possibile effettuare R1)
CER IN INGRESSO ⁽²⁾	DESCRIZIONE	
161105*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	
170203	Plastica (quando non possibile il recupero di materia)	
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati (per le frazioni di legno e plastica)	
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106	
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108	
190110*	carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi (limitatamente alle frazioni non recuperabili per riutilizzo)	
190204*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	
190205*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose	
190209*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose (limitatamente alle frazioni non recuperabili)	
190304*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	
190306*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	
190806*	resine a scambio ionico saturate o esaurite (limitatamente alle frazioni non recuperabili)	
191102*	catrami acidi	
191201	Carta e cartone (quando non possibile il recupero di materia)	
191204	Plastica e gomma (quando non possibile il recupero di materia)	
191206*	legno contenente sostanze pericolose	
191211*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose (limitatamente a materiale che prima della triturazione presentava caratteristiche analoghe a quelle degli altri CER in miscela)	
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	
191301*	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose (limitatamente alla frazione con sostanze organiche)	
200117*	prodotti fotochimici	
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	
200137*	legno, contenente sostanze pericolose	
200139	Plastica (quando non possibile il recupero di materia)	
190210	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 190208 e 190209	
190904	carbone attivo esaurito	
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206 (quando non possibile il recupero di materia)	
191208	prodotti tessili (quando non possibile il recupero di materia)	
200101	carta e cartone (quando non possibile il recupero di materia)	
200111	prodotti tessili (quando non possibile il recupero di materia)	
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137 (quando non possibile il recupero di materia)	

(1) La miscelazione può essere effettuata su un massimo di 10 CER differenti per ogni miscela.

(2) I CER sono ammessi limitatamente alle frazioni che non possono essere sottoposte a recupero di materia

3. Prescrizioni

Fatto salvo il rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo E.5.2 del vigente allegato tecnico, l'operazione di miscelazione dei rifiuti appartenenti alla nuova scheda di miscelazione (n.484) può essere effettuata su un massimo di 10 CER per ogni miscela.